

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2500

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATRIA, CARTA, CIANNAMEA, ORIONE, PENNACCHINI, ARNAUD, BALESTRACCI, BALZARDI, BOTTA, CAVIGLIASSO, DE CINQUE, DELL'ANDRO, DEL RIO, FONTANA ELIO, GARAVAGLIA, GORIA, MORA, PAVONE, PUCCI, ROSSI DI MONTELERA, ROCELLI, SILVESTRI, ZOLLA

Presentata il 2 aprile 1981

Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Torino con sede in Alessandria e della Corte di assise di appello di Alessandria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Da tempo è avvertita l'esigenza di proporre una legge che istituisca in Alessandria una sezione distaccata della Corte di appello di Torino ed una Corte di assise di appello.

Le ragioni di una tale richiesta si basano sui seguenti motivi:

a) l'eccessiva concentrazione di lavoro che si riscontra per la Corte di appello di Torino, che non è più in grado di provvedere alle sue attribuzioni con quella rapidità operativa che l'esercizio della funzione giurisdizionale richiede;

b) lo sviluppo economico e sociale della zona di Alessandria che sta acquistando sempre di più una sua autonoma

configurazione ed i cui servizi sociali e civili non sono più rispondenti alle reali esigenze della popolazione.

Prima di approfondire queste considerazioni, ci sembra utile fornire i seguenti dati.

Il Piemonte è l'unica regione italiana con una sola Corte di appello il cui distretto ricomprende ben 17 tribunali e 1187 comuni. La Lombardia ha due Corti di appello: Brescia con 5 tribunali e 633 comuni; Milano con 11 tribunali e 842 comuni. Nel Trentino-Alto Adige abbiamo la Corte di appello di Trento con 3 tribunali e 345 comuni. Nel Veneto abbiamo la Corte di appello di Venezia con 8 tribu-

nali e 589 comuni. Il Friuli-Venezia Giulia ha la Corte d'appello di Trieste con 5 tribunali e 217 comuni. La Liguria ha la Corte d'appello di Genova con 7 tribunali e 249 Comuni. L'Emilia ha la Corte d'appello di Bologna con 9 tribunali e 339 comuni. La Toscana ha la Corte d'appello di Firenze con 10 tribunali e 265 comuni.

Le Marche hanno la Corte d'appello di Ancona con 7 tribunali e 247 comuni. L'Umbria ha la Corte d'appello di Perugia con 4 tribunali e 97 comuni. Gli Abruzzi hanno la Corte d'appello dell'Aquila con 8 tribunali e 300 comuni. Il Lazio ha la Corte di appello di Roma con 8 tribunali e 378 comuni. La Campania ed il Molise hanno la Corte d'appello di Napoli con 6 tribunali e 383 Comuni, la Corte di appello di Salerno con tre tribunali e 148 Comuni, la Corte di appello di Campobasso con 3 tribunali e 136 comuni. Queste due ultime Corti di appello sono entrambe sezioni distaccate della Corte di appello di Napoli. Le Puglie hanno la Corte di appello di Bari con 4 tribunali e 113 comuni e la Corte d'appello di Lecce con 3 tribunali e 144 comuni. La Lucania ha la Corte d'appello di Potenza con 4 tribunali e 134 comuni. La Calabria ha la Corte di appello di Catanzaro con 8 tribunali e 318 comuni e la sezione della Corte di appello di Reggio Calabria. La Sicilia ha le Corti di appello di Caltanissetta con 3 tribunali e 42 comuni, di Catania con 5 tribunali e 89 comuni, di Messina con 3 tribunali e 101 comuni, di Palermo con 6 tribunali e 147 comuni. La Sardegna ha la Corte d'appello di Cagliari con 6 tribunali e 337 comuni. Da questo breve *excursus* risulta che il distretto di Piemonte e Valle d'Aosta ricomprende in media più del doppio dei tribunali e dei comuni di tutte le altre Corti di appello d'Italia. In altre parole sarebbe come se Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia invece che 3 Corti di appello (con complessivi 16 tribunali e 1.151 comuni) ne avessero una sola oppure che Emilia e Liguria avessero ugualmente una sola Corte di appello.

Ora se si tiene conto dei seguenti fatti:

1) che secondo i dati del censimento del 1971 (e quindi già notevolmente supe-

rati) la popolazione di Piemonte e Valle d'Aosta si aggira sui quattro milioni e mezzo di abitanti;

2) che le aree piemontesi in relazione all'alto sviluppo industriale danno vita ad un relevantissimo carico di procedimenti contenziosi civili i quali in appello finiscono tutti a Torino (al 30 settembre 1980 erano pendenti in Corte 2.426 procedimenti: vedi allegati alla Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1981 del Procuratore generale della Repubblica di Torino);

3) che l'elevato indice di criminalità comune e politica, in costante aumento, specie per quanto riguarda l'*hinterland* di Torino, hanno concentrato a Torino al 30 settembre 1980, n. 4.309 processi pendenti in Corte ed 88 processi pendenti aventi la Corte d'assise d'appello (v. relazione citata);

4) che specificamente nella provincia di Torino si verificano i più gravi e complessi procedimenti penali (terrorismo, sequesti di persona, droga, frodi petrolifere, ecc.) procedimenti i quali per la loro mole, complessità, gravità e ramificazione in tutta Italia devono essere gestiti collegialmente con impegno esclusivo e contemporaneo di più magistrati, del tutto sottratti per lunghi periodi di tempo ad ogni altro lavoro;

5) che la maggior parte delle disfunzioni giudiziarie si verifica nel capoluogo torinese, mentre «soddisfacente è l'andamento dei servizi nelle altre sedi del distretto» (relazione (8 gennaio 1981 del Procuratore generale della Repubblica di Torino).

Risulta evidente come, sia in materia penale che in materia civile, la Corte di appello di Torino vada via via aumentando le proprie pendenze e vada verso una sempre più evidente e grave paralisi operativa.

Tutto ciò determina in materia civile un allungarsi sempre maggiore dei processi (tra la data di precisazione delle conclusioni e quella di spedizione a sentenza si è passati dai tre-quattro mesi a periodi

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

già superiori ad un anno) mentre in materia penale prescrizioni, scarcerazioni per decorrenza dei termini, agitazioni nelle carceri per il prolungarsi della custodia preventiva, ecc. (vedasi Relazione del Ministro di grazia e giustizia al disegno di legge n. 422 del 1979 per l'istituzione di una nuova sezione di Corte di assise di appello), creano una situazione sempre più insostenibile.

In questa situazione, una rapida ed efficiente amministrazione della giustizia può essere attuata nel distretto della Corte di appello di Torino operando congiuntamente lungo queste due direttive:

- a) potenziamento di tutte le strutture della Corte di appello di Torino;
- b) decentramento.

Tralasciando il primo degli argomenti, il quale dovrà essere oggetto di distinte iniziative, vediamo di esaminare il secondo aspetto del problema.

È evidente che poiché l'andamento del servizio giudiziario nelle altre sedi del distretto è soddisfacente (relazione già citata del procuratore generale) è assurdo frustrare in pratica tale risultato positivo andando, in sede di appello, a trasferire tutto il lavoro svolto dai vari tribunali del Piemonte avanti l'unica Corte di appello esistente in Piemonte-Valle D'Aosta ove già giacciono e s'accumulano via via pendenze sempre più numerose.

Per questo motivo si propone l'istituzione di una sezione distaccata della Corte d'appello di Torino con sede in Alessandria e della Corte di assise di appello di Alessandria con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione dei tribunali di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato e Tortona. Così operan-

do da una parte si alleggerirà il carico dei procedimenti attualmente pendenti a Torino e dall'altra parte si permetterà che il carico dei procedimenti pendenti avanti i sovracitati quattro tribunali del Piemonte non subiscano la situazione di ritardo e di disagio attualmente esistente presso la Corte di appello di Torino.

Trattasi di considerazione talmente ovvia che non si ritiene certo necessario diffondersi oltre in ordine all'opportunità del proposto decentramento.

La scelta di Alessandria come sede dell'istituenda sezione distaccata della Corte d'appello di Torino si impone per i seguenti, concorrenti motivi:

- 1) dopo Torino il tribunale di Alessandria è il più importante del Piemonte con ben 5 preture e 2 sedi distaccate di pretura. È già sede di Corte di assise per il tribunale di Alessandria, Acqui e Tortona;

- 2) Alessandria è al centro e quasi equidistante dalle città di Acqui, Casale Monferrato e Tortona, città facenti già parte della provincia di Alessandria e tutte sedi di tribunali;

- 3) Alessandria è la zona più decentrata verso Torino ricomprendendo, specie con Acqui, tutta la parte sud del Piemonte;

- 4) Alessandria è già dotata di un autonomo Palazzo di giustizia che con poche modifiche ed allontanamento di alcuni uffici che nulla hanno a che vedere con il tribunale, potrebbe degnamente ospitare la sezione della Corte d'appello;

- 5) Alessandria non presenta difficoltà di reperimento dei magistrati in quanto già attualmente vi sono numerosi magistrati di Corte di appello che svolgono funzioni di magistrati presso il tribunale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Alessandria una sezione distaccata di appello dipendente dalla Corte di appello di Torino, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione dei tribunali di Alessandria, Acqui Terme, Casale Monferrato e Tortona.

ART. 2.

Il Governo è autorizzato a determinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

ART. 3.

È istituita in Alessandria una Corte di assise di appello nella cui giurisdizione sono comprese le Corti di assise di Alessandria e Casale Monferrato.

ART. 4.

Il Governo è autorizzato a stabilire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di Corte di appello e della Corte di assise di appello di Alessandria.

ART. 5.

Gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello di Torino nonché i procedimenti penali pendenti davanti

alla Corte di assise di appello di Torino alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti ai sensi degli articoli precedenti ed appartenenti, per ragioni di territorio, alla competenza della sezione distaccata di Corte di appello e della Corte di assise di appello di Alessandria, sono di ufficio devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali si sia avuta la rimesione al Collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali già sia stato notificato il decreto di citazione e agli affari di volontaria giurisdizione che già siano in corso, sempre alla data indicata nel comma precedente.